



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Nel procedimento avente ruolo n. 2024/257 degli Organi di Giustizia FISI, a carico del sig. Paolo Angeli, incardinato d'ufficio a seguito della segnalazione effettuata dalla Segreteria generale della FISI in data 15 aprile 2024,

RILEVA QUANTO SEGUE

1. La segreteria generale della FISI ha segnalato agli Organi di Giustizia della medesima Federazione la condotta di un allenatore tesserato, il quale in occasione della gara internazionale FIS di sci alpino, slalom gigante del "Trofeo Funivie Campiglio", tenutasi nelle date 11 e 12 aprile in località Madonna di Campiglio, interveniva nella competizione suddetta commettendo un'azione antisportiva a danno di altri atleti competitori;
2. In particolare, suddetta segnalazione evidenziava che, durante lo svolgimento della gara in questione, una porta del tracciato era stata spostata da un allenatore *"prima del passaggio dei due atleti in testa alla competizione dopo la prima manche, porta che poi era stata rimessa nella sua collocazione iniziale"*. L'episodio sopradescritto avrebbe difatti condizionato la prestazione degli atleti in testa alla gara, Innerhofer Christof (pettorale 81 – partito in seconda manche come 29°) e Maurberger Simon (pettorale 84 – partito in seconda manche come 30°), rispettivamente in seconda e prima posizione dopo la prima manche. In conseguenza di ciò, a seguito della riunione della Giuria di gara, alla presenza dei medesimi Innerhofer e Maurberger dolenti dell'avvenimento, è stato confermato il comportamento antisportivo del citato allenatore che ha indotto la Giuria medesima e il Delegato Tecnico FIS, Adelsberger Markus, a ritenere la gara non valida per l'assegnazione di punti FIS;
3. La segnalazione di che trattasi veniva corredata, a sostegno dei fatti contestati, da alcuni allegati, tra cui: il verbale di gara del 12.04.2024, il report del Delegato Tecnico FIS del 12.04.2024 e una registrazione video della trasgressione commessa;



4. In data 18.04.2024, su richiesta dello scrivente Giudice Sportivo Nazionale, a complemento della documentazione citata, perveniva agli Organi di Giustizia FISI la dichiarazione del Presidente dello Sporting Club Madonna di Campiglio, Roberto Papa, con cui venivano specificate le generalità del trasgressore ovvero del Sig. Paolo Angeli, allenatore dello Sci Club Agonistica Val Rendena (TN) e Giudice della Gara tenutasi. Nella dichiarazione in parola veniva altresì evidenziato che l'azione di dislocamento della porta commessa dall'Angeli veniva compiuta per rendere la curva del tracciato "più angolata" al passaggio degli atleti in testa dopo la prima manche (Innerhofer e Maurberger); porta che, a seguito del transito dei surriferiti competitori, veniva riposizionata nella sede d'origine;
5. Effettivamente, gli atleti Innerhofer e Maurberger concludevano la gara con il tempo rispettivamente di 1:59.05 e di 1:59.13, posizionandosi alle spalle di un altro competitore, Marco De Zanna, che vinceva la gara medesima con il tempo totale di 1:59.01;
6. Istruito il procedimento, il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, in data 18.04.2024, rimetteva la causa in decisione per il giorno 28.04.2024 e avvertiva Paolo Angeli della possibilità di depositare memorie e documenti difensivi entro due giorni liberi dalla suddetta data ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia FISI;
7. In data 24.04.2024, perveniva a questa Autorità giudicante la seguente documentazione: *"memoria nell'interesse di Paolo Angeli"* corredata, a supporto delle eccezioni dedotte, da 2 fotografie (l'una ritraente il passaggio di uno dei due competitori, l'altra i fori originati dal dislocamento della porta di che trattasi), una relazione difensiva dell'Angeli sui fatti avvenuti e la classifica della competizione in parola. Nondimeno, l'Angeli, con detta memoria, chiedeva, oltre all'archiviazione del procedimento incardinato, l'audizione testimoniale del Direttore di gara, Federico Bresadola, del tracciatore della seconda manche, Matteo



- Guadagnini, quali persone presenti “*sul campo in quel momento*”, nonché dei Delegati Tecnici FIS Roberto Malvezzi e Matteo Adriano Bianchi, “*quali esperti*”;
8. Istruita la documentazione sopraindicata, il sottoscritto Giudice Sportivo rinviava la decisione al giorno 08.05.2024 per consentire l’audizione dei succitati testimoni e invitava il Delegato Tecnico FIS, Markus Adelsberger, a riscontrare per iscritto delle domande in ordine ai fatti occorsi;
 9. Sicché, in data 06.05.2024, con redazione di apposito verbale, seguiva l’audizione dei testimoni Federico Bresadola, Roberto Malvezzi e Matteo Bianchi, mentre in data 07.05.2024 si procedeva all’esame di Guadagnini e perveniva il riscontro del Delegato Tecnico, Adelsberger;
 10. Tanto premesso, per ciò che interessa questa sede, occorre evidenziare che la condotta posta in essere dall’Angeli è stata caratterizzata da una particolare forma di imperizia e imprudenza tale da condizionare la gara di che trattasi sia in termini di danni occorsi agli atleti Innherofer e Maurberger che in termini di invalidamento della competizione medesima. Tali circostanze non vengono in alcun modo confutate né contraddette dalla documentazione difensiva depositata dall’Angeli, il quale, anzi, riconosce e ammette, a più riprese, l’esistenza di un errore “*nel riposizionamento del palo*” (Cfr. p. 3, memoria difensiva) e la tardività nel rimediare al medesimo errore a causa dell’arrivo di un concorrente “*successivo*” di cui non poteva far altro che “*attendere il suo passaggio*” (Cfr. p. 1, relazione difensiva). Innegabile è altresì che, a seguito della condotta sopradescritta, avvenuta durante lo svolgimento della seconda manche, gli atleti Maurberger e Innherofer hanno subito un riposizionamento in classifica: rispettivamente dalla prima e seconda posizione (ottenute al termine della prima manche), alla terza e seconda posizione (ottenute al termine della seconda manche). Ciò è tanto più vero laddove si consideri che un errore di questo tipo, seppur “*in minima misura*”



(Cfr. p. 2, memoria difensiva), può comprensibilmente condizionare una gara di slalom gigante maschile, i cui risultati finali dipendono da distacchi temporali “minimi”, individuabili in decimi o millesimi di secondo; tant’è che Innherofer e Maurbeger terminano la competizione rispettivamente a + 0.04 e + 0.12 decimi dal vincitore della gara in questione, Marco De Zanna;

11. Per altro, l’esistenza di un errore commesso dall’Angeli viene avvalorata anche dalle testimonianze acquisite i giorni 6 e 7 maggio. Difatti, il dato fattuale, comun denominatore delle sommarie informazioni fornite da Federico Bresadola, Roberto Malvezzi, Matteo Adriano Bianchi e Matteo Guadagnini, è quello per cui, seppur nel caso di specie potrebbe non trattarsi di condotta antisportiva commessa con l’intenzione di ledere altri competitori, ma di un’azione che viene posta in essere in maniera usuale dagli arbitri di gara per ovviare alle pessime condizioni della neve in presenza di temperature elevate, è pur vero che lo spostamento così ampio e intempestivo di una porta del tracciato rappresenterebbe un errore a cui lo stesso Angeli ha tentato invano di rimediare;
12. D’altro canto, occorre dare atto altresì che dalle testimonianze fornite emerge con tutta evidenza che l’Angeli non ha in alcun modo favorito i suoi atleti in competizione visto il posizionamento inferiore dei medesimi rispetto ai primi tre classificati. Ciò convalida, pertanto, la tesi avanzata nella memoria dall’Angeli medesimo per cui l’azione dallo stesso commessa non è stata scientemente indotta da intenzioni antisportive;
13. Ciò posto, i riscontri avuti dal Delegato Tecnico FIS, Adelsberger, in data 07.05.2024, devolvevano, allo stesso modo, sulla circostanza per cui l’Angeli aveva errato nell’operare lo spostamento della porta e sul fatto che la condotta non poteva essere configurata con certezza come comportamento intenzionalmente antisportivo. Tuttavia, l’accaduto era comunque sufficientemente grave per poter dichiarare l’invalidamento della gara;

14. Ciò detto, come noto, le forme di imputazione della responsabilità e della colpevolezza non si arrestano al dolo o all'intenzione: fatti imperiti e imprudenti sono anch'essi elementi costitutivi e tipici di una condotta colposa ovvero di una condotta da cui consegue un evento dannoso e/o lesivo per uno o più partecipanti alla competizione.

In ragione di ciò, non rileva, il secondo motivo dedotto dall'Angeli, "2. *Insussistenza dell'elemento psicologico*", secondo cui "la condotta antisportiva, così come contestata, presuppone l'esistenza del dolo al fine di danneggiare altri concorrenti, nella specie *Innherofer e Maurberger*, o comunque di alterare il risultato della manifestazione" (Cfr. p. 2, memoria difensiva).

L'assenza del dolo o dell'intenzione non esclude in alcun modo una forma di responsabilità colpevole da parte dell'Angeli che, per sua stessa ammissione, ha errato nel riposizionare la porta del tracciato. A maggior ragione, occorre altresì evidenziare che il Regolamento di Giustizia FISI in alcuna disposizione differenzia l'imputazione di responsabilità per dolo o colpa, né limita l'applicazione di determinate norme alla sola dimostrazione della intenzione nell'agire;

15. Posto che residua, nel caso di specie, un forma di responsabilità a carico di Paolo Angeli, occorre rilevare che la condotta dal medesimo posta in essere viola innanzitutto l'art. 6.1. lett. a), d), f) del Regolamento Squadre Nazionali, rubricato "Obblighi e doveri di atleti e tecnici", secondo cui: i soggetti appartenenti alle squadre nazionali si impegnano e sono tenuti a:

"a) Garantire il massimo impegno agonistico ed una condotta tecnica morale e disciplinare rigorosa;

d) [...] mantenere un comportamento consono alla rappresentanza della Federazione ogni qualvolta indossino la divisa della FISI;



f) [...] rispettare le norme del CONI ed osservare i Regolamenti della Federazione Italiana e di quelle internazionali di appartenenza”.

16. Inoltre, gli artt. 223.1.1 e 223.1.2. del Regolamento Tecnico Federale Sci Alpino sanciscono

che: *“Si può applicare una sanzione o imporre una penalità in caso di:*

- *Violazione o non osservanza delle regole di gara;*
- *Mancato rispetto delle direttive della giuria o di singoli membri della stessa, secondo l'articolo 224.2;*

I seguenti comportamenti saranno considerati infrazione:

- *Tentativo di commettere una violazione”;*

17. All'evidenza risulta che l'Angeli, commettendo l'illustrata azione ha violato le norme soprarichiamate, soprattutto in termini di mancata osservanza dei Regolamenti della Federazione di appartenenza, oltre ad essere venuto meno del tutto alle regole di gara disposte dal Regolamento Tecnico Federale;

18. Per altro verso, l'art. 60 comma 2 del Regolamento sancisce che il Giudice Sportivo *“può prendere in considerazione altre circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena”*. Nel caso di specie, dimostrata l'assenza di una volontà nociva da parte di Paolo Angeli, preso atto che il medesimo ha tentato di rimediare alla sua azione cercando di ricollocare la porta nella sede corretta, dopo averla dislocata, acquisite le informazioni testimoniali surriferite, rileva l'applicazione di una pena, ma escludendo l'applicazione della sanzione pecuniaria;

19. In conseguenza di ciò, le sanzioni applicabili al caso di specie vanno individuate negli artt. 55, co. 1, lett. C), nello specifico, sub-lett. a), 56, co. 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia,

PQM



Il Giudice Sportivo Nazionale, ritenute provate le violazioni da parte dell'allenatore e Giudice di Gara Paolo Angeli degli artt. 6.1 lett. a), d), f) del Regolamento Squadre Nazionale e degli artt. 223.1.1 e 223.1.2. del Regolamento Tecnico Federale Sci Alpino

COMMUNA

Al medesimo Paolo Angeli la **sanzione dell'ammonizione** ad osservare in futuro le norme e le regole di condotta violate, con **diffida** a non reiterare l'infrazione commessa

MANDA

Alla segreteria degli Organi di Giustizia FISI per gli adempimenti del caso.

Roma, lì 08.05.2024

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Massimiliano Montone
(Firmato con invio telematico)